

CONVENZIONE TRA COMUNE DI MILANO – DIREZIONE SERVIZI CIVICI

E MUNICIPI – AMBITO 1 – MUNICIPIO 3 E -----

----- PER PER CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE FINALIZZATA

ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 3. CUP

In Milano, il giorno presso gli Uffici del Comune di Milano –

Direzione Servizi Civici e Municipi – Ambito 1 – Unità Supporto agli Organi del

Municipio 3

TRA

Il Comune di Milano – Municipio 3 (in seguito Municipio 3) con domicilio fiscale

in Piazza della Scala n. 2, codice fiscale n. 01199250158, rappresentato dal

Dott. Giovanni Campana in qualità di Direttore Operativo Municipi – Ambito 1

E

----- con sede legale in ----- – Codice

Fiscale/Partita Iva n. -----, rappresentata da -----

----- in qualità di Legale Rappresentante (in seguito

l'Organizzazione Contraente).

P R E M E S S O C H E

- Con deliberazione n. 11 del 30/06/2022, il Consiglio di Municipio 3 ha fornito le linee di indirizzo per la progettazione di un servizio sociale di sostegno ai giovani e agli adolescenti, denominato provvisoriamente "Polo Giovani", presso lo Spazio Porpora e l'ex bookstore di Via Boccherini;

- Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 7/07/2022 è stato avviato l'iter amministrativo per una procedura ad evidenza pubblica con riferimento al progetto sopra richiamato, mediante l'individuazione di soggetti del Terzo

Settore disponibili alla co-progettazione e co-gestione con il Municipio 3

delle attività da realizzare presso gli spazi in oggetto;

- Con Determinazione Dirigenziale n. del sono stati approvati

l'Avviso di Istruttoria Pubblica e la relativa modulistica, finalizzato

all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile ad una co-

progettazione e co-gestione con il Municipio 3 nello svolgimento delle

attività da realizzare presso gli spazi in oggetto; con la stessa

Determinazione Dirigenziale è stata altresì approvata la spesa relativa alla

quota di contributo destinata al soggetto individuato, insieme alla quota di

co-finanziamento del 10% che dovrà essere garantita dall'Ente individuato,

in qualità di Partner Istituzionale, contribuisce a determinare il costo

complessivo del progetto.

- Con Determinazione Dirigenziale n. del sono stati approvati

i lavori svolti dalla Commissione Tecnica mediante appositi verbali e

individuato il soggetto assegnatario del finanziamento sopra indicato,

mediante apposita graduatoria di merito.

- Con Determinazione Dirigenziale n. del , a seguito della fase

di co-progettazione con l'Organizzazione contraente, è stato approvato il

Progetto Tecnico e, di conseguenza, l'avvio delle attività a decorrere dalla

data dele fino al

Il contributo complessivo massimo erogabile dal Municipio 3 in relazione alla

realizzazione del progetto ammonta a massimo € 30.000,00 per l'anno 2023.

RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DELLA PRESENTE CONVENZIONE TRA DIREZIONE SERVIZI CIVICI E

MUNICIPI – AMBITO 1 – MUNICIPIO 3 E -----,

COME SOPRA RAPPRESENTATI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina delle attività da realizzare

nel Centro di Aggregazione Giovanile presso i seguenti locali:

.....

Art. 2 – DURATA

La presente convenzione ha validità a far tempo dal -----/2023 fino al

31/12/2023, eventualmente prorogabili al massimo fino al 31/12/2024, sulla

base dei risultati ottenuti nonchè della disponibilità di risorse economiche.

Art. 3 – FINALITÀ, AZIONI PROGETTUALI E PERSONALE

Art.4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Municipio 3 si impegna ad effettuare, con cadenza trimestrale, tutti i controlli

e le verifiche necessarie al fine della corretta realizzazione del progetto,

attraverso il monitoraggio tecnico e contabile.

L'Organizzazione contraente si obbliga specificatamente a:

1. attuare il progetto secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico e nel verbale del tavolo di co-progettazione. Ogni eventuale modifica al progetto approvato dovrà essere autorizzata dal Municipio 3;
2. attuare gli interventi previsti secondo le modalità e nel rispetto di quanto indicato nella presente convenzione;
3. rapportarsi al Referente Istituzionale dell'Unità organizzativa del Municipio 3, di cui al successivo art. 5, per i necessari e opportuni raccordi;
4. avvalersi di personale avente i titoli previsti per l'esercizio della specifica professione;
5. retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali e assicurativi;
6. individuare il responsabile del progetto definendone compiti e funzioni come previsto dal successivo art. 5;
7. consegnare al Municipio 3 le schede di monitoraggio e rendicontazione entro e non oltre 30 giorni successivi alla scadenza di cui all' art. 6;
8. rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro;
9. tenere aggiornato l'elenco del personale con le relative mansioni e responsabilità;
10. tenere il registro delle presenze del personale dipendente, nonché dei soggetti destinatari dell'iniziativa;
11. precisare l'orario di espletamento delle attività e tenere un registro tramite opportuni *time-sheet*;
12. consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo come

previsto dal successivo art. 6;

13. attenersi per quanto riguarda il trattamento dei dati a quanto previsto dal
 successivo art. 22.

Tutte le parti devono agire nel rispetto di quanto riportato all'art. 3 della
 presente convenzione.

Art. 5– REFERENTI DEL PROGETTO

Il referente del Municipio 3 per la realizzazione complessiva del progetto è la
 Dott.ssa Valentina Vezzoli, funzionario responsabile dell'Unità Servizi del
 Municipio 3. Il referente dell'Organizzazione Contraente è -----
- (specificare eventuale ruolo nell'organizzazione).

Art. 6 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO E DIVULGAZIONE

Il progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla
 valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo e di
 risultato, in particolare l'Organizzazione Contraente provvederà:

- a consegnare, con cadenza trimestrale (vedi dettaglio scadenze all'art. 9) al
 Municipio 3, le schede di monitoraggio tecnico e rendicontazione contabile;
- ad incontrare, con cadenza trimestrale, anche in modalità da remoto, il
 referente del Municipio 3 di cui al precedente art. 5 e suoi eventuali
 collaboratori, per una verifica periodica;
- ad effettuare la valutazione finale del progetto attraverso una relazione di
 chiusura che evidenzii il raggiungimento dei risultati da consegnare al
 Municipio 3.

Il Municipio 3 si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Ente
 appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al

fine di una corretta realizzazione del progetto.

L'Organizzazione Contraente si impegna a mettere a disposizione il materiale inerente al progetto per una divulgazione congiunta.

Ogni forma di pubblicizzazione relativa al progetto dovrà esporre il logo del Municipio 3 ed espressamente concordata con lo stesso.

Art.7- INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

L'Organizzazione Contraente si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 4 nonché al rispetto dei tempi indicati per gli obblighi di cui all' art. 6 della presente convenzione.

In caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione contabile e tecnica di cui all'articolo 6, il Municipio 3 si riserva di ridurre il riconoscimento delle spese, in misura tra il 10% e il 30% della quota rendicontata in ritardo come previsto dal successivo art.12.

Art. 8 - ASSICURAZIONE

L'Organizzazione Contraente si obbliga, ove già non sussista una polizza, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento al progetto in questione, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del progetto a copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto;
- danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- danni arrecati ai beni e arredi di proprietà dell'Ente gestore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Organizzazione

Contraente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le azioni del progetto Centro Milano Donna del Municipio 3, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

Art. 9 – CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo avverrà ad attività concluse – trimestre per trimestre (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno) previa presentazione, a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, di:

- rendicontazione di monitoraggio tecnico
- rendicontazione contabile analitica
- pezze giustificative delle spese.

Tutti i documenti contabili (fatture, note di pagamento ecc.) devono essere intestati al soggetto beneficiario e devono essere attinenti alle voci contemplate nel Progetto Tecnico.

I documenti contabili devono recare il timbro del soggetto beneficiario con indicazione della eventuale quota parte imputata al progetto e devono essere quietanzati. Essi dovranno necessariamente avere corrispondenza temporale con l'attività finanziata e dovranno altresì riportare chiaramente la descrizione della spesa e la sua destinazione.

Il Municipio 3 procederà alla verifica della correttezza e congruenza della documentazione trasmessa e potrà richiedere all'Organizzazione Contraente ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente svolte. L'Organizzazione Contraente si obbliga ad

esibire la documentazione richiesta.

A completamento di tale verifica l'ufficio competente del Municipio 3 trasmetterà un apposito documento attestante l'importo effettivamente dovuto all'Organizzazione Contraente per il trimestre di riferimento, con la richiesta di trasmettere la nota di debito in formato elettronico per il pagamento.

Il pagamento dell'ultima nota di debito del progetto avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul progetto.

Ciascuna nota di debito dovrà essere emessa in formato elettronico e riportare la dicitura "somme escluse dal campo di applicazione Iva ai sensi dell'art.2, comma 3 lettera a) del DPR 633/72", in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi.

Le note di debito dovranno essere intestate e consegnate a: Comune di Milano – Direzione Servizi Civici e Municipi – Ambito 1 – Unità Supporto agli Organi del Municipio 3, Via Sansovino n. 9 Milano - Codice Univoco Destinatario (TO7967).

Ciascuna nota di debito, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- oggetto della convenzione;
- numero CUP (.....);
- data della convenzione stipulata;
- importo complessivo;
- periodo di competenza;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice Iban) nel rispetto degli obblighi in materia di

tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

- ogni altra indicazione utile.

Il pagamento di ogni singolo documento contabile verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Comune di Milano.

In caso di esposizione della spesa irregolare, o in caso di altre irregolarità (es. indisponibilità o irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva) il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Municipio 3.

In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9.11.2012 n. 192.

Dalla quota di contributo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate di cui al successivo Art. 12.

Art. 10 – RESPONSABILITA'

L'Organizzazione Contraente è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'attuazione delle azioni di cui all'art. 3, come meglio definite nell'allegato Progetto Tecnico, e dell'esatto adempimento degli altri obblighi disciplinati dalla presente convenzione.

È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del progetto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo all'Organizzazione Contraente di mantenere il Municipio 3 sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 11 - INADEMPIENZE

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente convenzione il Municipio 3, oltre all'eventuale applicazione delle penali previste dal successivo art. 12, si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse.

Art. 12 – PENALI

Il Municipio 3, a fronte di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 6, applicherà penali di un importo variabile dal 10 al 30% di quanto dovuto per il periodo a cui si riferisce l'inadempienza riscontrata, trattenendo tali somme sul contributo dovuto.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo della convenzione. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Organizzazione Contraente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Municipio 3.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, il Municipio 3 procederà all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto del Municipio 3 al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La presente convenzione verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui dovessero pervenire dagli organi competenti comunicazioni con esito negativo così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 14 – RISOLUZIONE

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Municipio 3 qualora la co
 progettazione dovesse avere esiti, a giudizio motivato dal Municipio stesso,
 non soddisfacenti.

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Municipio
 3 ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
 1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi:

a) qualora l'Organizzazione Contraente interrompa le attività senza giustificato
 motivo;

b) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave
 inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri
 retributivi, previdenziali, assicurativi e similari;

c) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano
 eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come
 previsto dall'art. 3, comma 8, Legge 136/2010;

d) la presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto
 immediato nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati con gli Organi
 competenti ex art 38, risultino dichiarazioni mendaci.

La risoluzione della convenzione è notificata all'Organizzazione Contraente a
 mezzo pec.

Alla scadenza naturale, il Municipio 3 potrà, qualora ritenuto idoneo e
 conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare
 attraverso proroga la coprogettazione con specifico provvedimento alle
 condizioni di legge. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito della convenzione.

Nel caso in cui, al termine della convenzione, il Municipio 3 non fosse riuscito

a completare la procedura per una nuova attribuzione di coprogettazione, potrà prorogare la progettualità con specifico provvedimento alle condizioni di legge. A tale fine l'affidatario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dalla convenzione scaduta, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.

Art. 15 – FALLIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI

Il fallimento dell'Organizzazione Contraente comporta, ai sensi dell'art. 81 comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis della presente convenzione. Qualora l'Organizzazione Contraente sia una ATS/ATI, in caso di fallimento dell'organizzazione capofila, il Municipio 3 ha la facoltà di proseguire la convenzione con altra organizzazione del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dalla convenzione.

In caso di fallimento di un'organizzazione mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del progetto direttamente o a mezzo delle altre organizzazioni mandanti.

Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione della convenzione sia totale che parziale. È ammessa la cessione dei crediti.

Art. 17 – MODIFICA ASSETTI

L'Organizzazione Contraente è tenuta a comunicare tempestivamente al Municipio 3 ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi.

Art. 18 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'Organizzazione Contraente si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente Convenzione da Autorità competenti e a sollevare il Municipio 3 da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse. L'Organizzazione Contraente in particolare si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Art. 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, al Capitolato Generale per gli appalti di opere e per le somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di Milano.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Organizzazione Contraente.

La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stessa anche indirettamente connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Organizzazione Contraente dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) a carico del personale responsabile del trattamento, delle persone autorizzate al trattamento e degli eventuali sub-responsabili, e si obbliga a rispettarli.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Le parti dichiarano Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Municipio 3

Il Direttore

Per l'Organizzazione Contraente

Il legale rappresentante
